

CASSAZIONE PENALE - SEZ. III - SENTENZA DEL 29 MARZO 2019 N. 13745: la lottizzazione abusiva è sicuramente reato permanente, ma è soprattutto un reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere.

«...per pacifica giurisprudenza di questa Corte integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento»

«...l'illecito lottizzatorio è sicuramente reato permanente (...), ma è anche e soprattutto reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromissione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente»

«...per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, mentre l'installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire»




13745-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ALDO ACETO

- Presidente -


Sent. n. sez. 2719/2018

STEFANO CORBETTA

CC - 22/11/2018

ALESSIO SCARCELLA

- Relatore -

R.G.N. 32362/2018

GIANNI FILIPPO REYNAUD

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI IMPERIA

nei confronti di:

██████████ nato a IMPERIA il 05/11/1973

██████████ nato a DIANO MARINA il 25/10/1951

██████████ nato a SANREMO il 17/12/1951

nel procedimento a carico di questi ultimi

avverso l'ordinanza del 03/07/2018 del TRIB. LIBERTA' di IMPERIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;

sentite le conclusioni del PG FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito il difensore presente, Avv. R. Trevia, che si è riportato ai motivi di ricorso ed alla memoria depositata;





RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 3.07.2018 del Tribunale del riesame di Imperia accoglieva l'istanza di riesame proposta nell'interesse degli indagati [REDACTED] [REDACTED] revocando il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP/Tribunale di Imperia dell'8.05.2018, disponendo la restituzione ai ricorrenti dei beni immobili e delle strutture sottoposti a sequestro; giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il sequestro era stato disposto nei confronti dei predetti perché indagati dei reati edilizi (art. 44, lett. c), TU Edilizia), ambientali (art. 137, comma primi, TU Ambientale) e per violazioni del TULPS (art. 109), meglio descritte nei capi di imputazione cautelare.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge, anche sotto il profilo della motivazione mancante o meramente apparente ex art. 125, c.p.p., in ordine all'individuazione del momento consumativo del reato di lottizzazione abusiva (capo a), quale reato progressivo nell'evento.

Si premette che l'impugnata ordinanza ha ritenuto ormai decorso il termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva dell'area, originariamente agricola, ma di fatto nel tempo trasformata in ampia struttura atta alla ricezione turistica, poiché dalle fotografie satellitari eseguite con *Google Earth* mostravano solo che la definitiva trasformazione dei terreni da area agricola a zona campeggio, era avvenuta negli anni compresi tra il 2010 ed il 2012, e che da allora l'area è stata ininterrottamente utilizzata per il ricovero dei camper; il tribunale, inoltre, ha aggiunto che le fotografie scattate dagli operanti in occasione del sequestro, non rileverebbero nulla in merito alla data di realizzazione degli interventi; si censura pertanto l'ordinanza impugnata per aver individuato il momento consumativo del reato e, quindi, il *dies a quo* per il computo del termine di prescrizione dell'illecito lottizzatorio, nella definitiva trasformazione dei terreni da area agricola a campeggio; diversamente, attesa la natura di reato progressivo nell'evento dell'illecito lottizzatorio, i giudici non avrebbero preso in considerazione, nella loro evoluzione temporale, il progressivo incidere sull'assetto urbanistico, il continuo aggravamento del pregiudizio al bene giuridico tutelato dalla norma penale, l'intensificazione dell'offesa arrecata al paesaggio; ed invero, puntualizza il PM, nei reati come



quelli in esame, l'ultimazione dell'opera abusiva, ossia la trasformazione in campeggio, non coincide con il momento di cessazione dell'illecito, ossia la massima intensità raggiunta; cita a sostegno recente giurisprudenza di questa Sezione (il riferimento è alla sentenza n. 14053 del 2018), per sostenere dunque come il tribunale del riesame non avrebbe prestato la debita attenzione alle condotte di attuale aggravamento ed approfondimento della lesioni al bene protetto, insite nel reato in esame, negando la sussistenza del *periculum in mora*; ne consegue, pertanto, che la trasformazione dell'area a campeggio segnerebbe indubbiamente il perfezionamento del reato, ma non anche la sua massima gravità, da individuarsi all'esito della progressione criminosa, in corso fino all'epoca del sequestro, che ha colto il crescente aggravio del carico urbanistico e l'approfondimento del vulnus all'assetto del territorio, fotografando l'insediamento abitativo nel suo ampliarsi ed evolversi, con la presenza di camper e *roulottes*, privi di qualsiasi carattere di precarietà, di anno in anno più numerosi, collocati a scopo anche residenziale, trattandosi di case mobili dotate di ampie logge e verande ancorate al terreno, atte ad ampliare di almeno un vano arredato la superficie vivibile, trattandosi indubbiamente di manufatti costituenti di per sé opere necessitanti del p.d.c., anche in base alla giurisprudenza amministrativa citata in ricorso; si osserva, infine, che la motivazione sarebbe meramente apparente laddove colloca il momento consumativo sulla base delle prove documentali prodotte dalla difesa costituite da fatture di acquisto di materiale edile risalenti agli anni 2005/2001; si contesta la valenza probatoria di tali fatture, che attesterebbero solo la realizzazione delle prime opere costituenti atti di lottizzazione abusiva in epoche risalenti; ciò sarebbe dunque inidoneo ad escludere la realizzazione di condotte ulteriori e successive, né concerne il posizionamento di nuove case mobili da parte di clienti, costituenti aggravamento del carico urbanistico e della lesione dell'assetto del territorio.

3. In data 16.11.2018 è stata depositata in cancelleria una memoria difensiva nell'interesse degli indagati a firma del difensore Avv. R. Trevia, cui è allegata una relazione tecnica a firma del c.t.p. R. Veruggio, con cui gli indagati chiedono il rigetto dell'impugnazione proposta dal PM, in quanto inammissibile, improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto; premessa la ricostruzione in fatto, sostengono gli indagati che l'ordinanza impugnata sarebbe immune dai vizi denunciati dal PM, in quanto non sarebbe ravvisabile "dall'anno 2013 in permanenza" la realizzazione di recenti opere comportanti trasformazione urbanistiche ed edilizie in violazione delle prescrizioni normative, atteso che la mera presenza sui terreni di camper o di *roulottes* senza la realizzazione di nuove opere edilizie non

potrebbe certamente ritenersi un'intensificazione dell'offesa recata al paesaggio, tale da potersi identificare come una lottizzazione abusiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato.

5. Ed invero, quanto al *fumus* del reato ipotizzato, su cui si appuntano le censure del PM ricorrente, deve qui essere ricordato che per pacifica giurisprudenza di questa Corte integra il reato di lottizzazione abusiva la realizzazione, all'interno di una area adibita a campeggio, di una struttura ricettiva che presenta le caratteristiche di uno stabile insediamento residenziale, posto che il "campeggio" presuppone allestimenti e servizi finalizzati ad un soggiorno occasionale e limitato nel tempo in quanto previsto dalla legge in funzione di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento (tra le tante, v.: Sez. 3, n. 41479 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Valle, Rv. 257734).

Tanto premesso, colgono nel segno le doglianze del PM che ha contestato l'approdo cui è pervenuto il giudice del riesame che ha ritenuto ormai decorso il termine di prescrizione del reato di lottizzazione abusiva dell'area, originariamente agricola, ma di fatto nel tempo trasformata in ampia struttura atta alla ricezione turistica, poiché le fotografie satellitari eseguite con *Google Earth* mostravano che la definitiva trasformazione dei terreni da area agricola a zona campeggio fosse avvenuta negli anni compresi tra il 2010 ed il 2012, e che da allora l'area risultava essere stata ininterrottamente utilizzata per il ricovero dei camper, come comprovato sia dalle fatture prodotte dalla difesa che attestavano lavori eseguiti tra il 2005 ed il 2001 compatibili con la costruzione del campeggio, sia dalle sommarie informazioni testimoniali di alcuni clienti del campeggio, aggiungendo il tribunale che le fotografie scattate dagli operanti in occasione del sequestro, non avrebbero rilevato alcunchè in merito alla data di realizzazione degli interventi.

6. Sul punto, deve qui essere ricordato che l'illecito lottizzatorio è sicuramente reato permanente (tra le tante: Sez. 3, n. 19732 del 26/04/2007 - dep. 22/05/2007, Monacelli, Rv. 236750), ma è anche e soprattutto reato a forma libera e progressivo nell'evento, che sussiste anche quando l'attività posta in essere sia successiva agli atti di frazionamento o all'esecuzione delle opere, posto che tali iniziali attività non esauriscono l'"iter" criminoso, che si protrae attraverso gli ulteriori interventi che incidono sull'assetto urbanistico, con ulteriore compromis-

sione delle scelte di destinazione ed uso del territorio riservate all'autorità amministrativa competente (da ultimo: Sez. 3, n. 14053 del 20/02/2018 - dep. 27/03/2018, Ammaturo e altro, Rv. 272697).

Orbene, come ben evidenziato dal PM, nel caso in esame, la trasformazione dell'area a campeggio ha segnato sì il perfezionamento del reato, ma non anche la sua massima gravità, da individuarsi all'esito della progressione criminosa, in corso fino all'epoca del sequestro, che ha colto il crescente aggravio del carico urbanistico e l'approfondimento del *vulnus* all'assetto del territorio, fotografando l'insediamento abitativo nel suo ampliarsi ed evolversi, con la presenza di camper e *roulottes*, privi di qualsiasi carattere di precarietà, di anno in anno più numerosi, collocati a scopo anche residenziale, trattandosi di case mobili dotate di ampie logge e verande ancorate al terreno, atte ad ampliare di almeno un vano arredato la superficie vivibile, trattandosi indubbiamente di manufatti costituenti di per sé opere necessitanti del p.d.c., anche in base alla giurisprudenza amministrativa.

Ed infatti, si è affermato che, per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper e case mobili, può ritenersi consentita in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti se sono diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, non determinandosi una trasformazione irreversibile o permanente del territorio su cui insistono, mentre l'installazione stabile di mezzi (teoricamente) mobili di pernottamento determina una trasformazione irreversibile o permanente del territorio, con la conseguenza che per tali manufatti, equiparabili alle nuove costruzioni, necessita il permesso di costruire (v., ad esempio: Cons. St., Sez. VI, 1 aprile 2016, n. 1291; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 settembre 2017 n. 1824).

7. Né, peraltro, ha pregio l'obiezione difensiva sviluppata nella memoria depositata *in limine litis*, secondo cui in realtà l'azienda agricola avrebbe avuto come obiettivo solo quello di incrementare la propria attività agricola già costituita, difettando la prova della mancata irreversibile trasformazione dei fondi da "area agricola" a "zona di campeggio", come sarebbe comprovato, da un lato, dalla circostanza che il precedente sequestro preventivo, poi revocato, aveva ad oggetto piante, fiori e alberi da frutto, e, dall'altro, dalle fotografie del compendio immobiliare di cui all'allegata c.t.p., dimostrative dell'inequivocabile destinazione agricola rappresentando i fondi della loro essenziale ed originaria destinazione.

Ed invero, in disparte il rilievo dell'inammissibilità della produzione documentale, in questa sede di legittimità, sottoscritta dal c.t.p. e datata 20.10.2018, dunque successiva alla decisione del tribunale del riesame - trovando infatti applicazione

il principio secondo cui nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano nuova prova e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (da ultimo, v.: Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016 - dep. 11/02/2016, Sanvitale, Rv. 266390, riguardante una fattispecie di ricorso avverso ordinanza di rigetto di riesame di sequestro preventivo, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile la produzione di perizia redatta in data successiva alla decisione del tribunale e di documentazione non esibita nei precedenti gradi cautelari) – deve altresì rilevarsi come le argomentazioni difensive si risolvano in una serie di considerazioni fattuali del tutto incompatibili con la cognizione di questa Corte nella sede incidentale cautelare di legittimità ex art. 325, cod. proc.pen., in quanto attraverso le stesse gli indagati sostanzialmente chiedono a questa Corte di svolgere una valutazione di merito, ossia accertare se sulla base di tali elementi oggettivi di natura documentale (ovvero sulla base di un elemento presuntivo, costituito dall'intervenuto sequestro poi revocato di piante, fiori e alberi da frutto) potesse ritenersi sussistere la mancata irreversibile trasformazione dei fondi da area agricola a zona di campeggio, giudizio tipicamente affidato al giudice di merito cui non è consentito alla Corte di Cassazione sostituirsi.

8. Alla luce di quanto sopra, pertanto, ne consegue l'accoglimento del ricorso del PM, atteso l'errore in cui è incorso il giudice del riesame nell'individuare il momento consumativo dell'illecito lottizzatorio, da individuarsi nella data del disposto sequestro.


9. L'impugnata ordinanza dev'essere pertanto annullata con rinvio al tribunale di Imperia in diversa composizione, perché, preso atto del non intervenuto decorso del termine di prescrizione dell'illecito lottizzatorio (unico su cui il PM è insorto con l'impugnazione in sede di legittimità, essendo quindi coperte dal giudicato cautelare le questioni afferenti l'insussistenza del *fumus* del reato ambientale e della mancanza del *periculum in mora* quanto alla violazione del TULPS), rivaluti la sussistenza del *periculum in mora* con riferimento all'illecito lottizzatorio, dovendosi ritenere la motivazione sul punto non più idonea alla luce di quanto sopra specificato in punto di *fumus*.

P.Q.M.

La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di Imperia.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 22 novembre 2018

Il Consigliere estensore
Alessio Scarcella



Il Presidente
Aldo Aceto

